

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia
di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 aprile 2014*

*(Relatori per la maggioranza: **MATTIELLO**, per la II Commissione;
PATRIARCA, per la XII Commissione)*

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), XI (Lavoro pubblico e privato) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2325. Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), l'8 maggio 2014, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2325.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2325 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di due articoli, uno dei quali di carattere sostanziale e uno relativo all'entrata in vigore, presenta un contenuto omogeneo. Esso è volto — come indicato nel preambolo — a posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, a prevedere che, nelle more del loro superamento, l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in tali strutture abbia carattere meramente residuale, e ad attribuire al Governo poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto. Nel corso dell'esame al Senato, tale nucleo originario di disposizioni è stato incrementato con l'introduzione di norme volte a prevedere che l'accertamento della pericolosità sociale avvenga unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona; che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisca elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale; che le misure di sicurezza provvisorie non possano durare oltre il tempo della pena detentiva; che le regioni predispongano programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedano a riqualificare i dipartimenti di salute mentale e ad organizzare corsi di formazione per i percorsi terapeutici; un'ultima norma prevede, infine, l'attivazione di un tavolo con funzioni di monitoraggio e coordinamento ai fini del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, che interviene a prorogare per la seconda volta — da quando è previsto in via legislativa — il termine per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e ad introdurre disposizioni propedeutiche a tale scopo, reca disposizioni che fanno sistema con quelle contenute all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, che contiene la disciplina organica della materia; tuttavia, soltanto 2 dei 7 commi dell'articolo 1 — rubricato peraltro « Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 » — sono correttamente formulati in termini di novella al succitato articolo 3-ter, mentre i commi 1-ter, 1-quater, 2 e 2-bis, pur integrando la medesima disciplina, intervengono su di essa in via non testuale;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

al fine di mantenere l'unitarietà della disciplina contenuta all'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 211 del 2011, che interviene in modo organico in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 1-*ter*, 1-*quater*, 2 e 2-*bis*, in termini di novella al succitato articolo 3-*ter*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2325 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « tutela della salute », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni,

ricordato che la Corte costituzionale si è ripetutamente pronunciata (sentenze n. 110 del 1974, n. 139 del 1982, n. 111 del 1996, n. 324 del 1998, n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004) sulla necessità di superare il sistema di misure di sicurezza applicate agli infermi di mente censurando, in particolare, l'istituto dell'ospedale psichiatrico giudiziario,

preso atto che i programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari non possono essere attuati entro il termine del 1° aprile 2014 e che il provvedimento in esame persegue, tramite la previsione di un'ulteriore proroga al 31 marzo 2015 dell'effettiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'obiettivo di consentire alle regioni e alle province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali già programmati, finalizzati ad

assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, approvato dal Senato (C. 2325);

rilevato che il provvedimento contiene alcune novelle e integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, recata dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;

osservato che il decreto proroga al 31 marzo 2015 il termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di completare il processo di riorganizzazione volto a rendere disponibili strutture adeguate, conformi a requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche;

rilevata la necessità di assicurare, in linea con quanto previsto dal provvedimento, il completamento del processo di riorganizzazione del settore, in modo da coniugare il rispetto dei diritti fondamentali di cura della persona con le esigenze di sicurezza della collettività;

condivise le finalità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), volte a prevedere che le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzino corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2325, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

premesso che:

l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 ha fissato al 1° aprile 2014 il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la loro definitiva sostituzione con le nuove strutture sanitarie regionali previste dalla legge;

la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari non può essere definitiva prima che tutte le regioni abbiano allestito le nuove residenze di esecuzione delle misure di sicurezza e le stesse regioni hanno chiesto al Governo una proroga del termine del 1° aprile 2014;

rilevato che:

il provvedimento in esame è riconducibile alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; alla materia della « tutela della salute », che il secondo comma dello stesso articolo attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni; e alla materia dei « servizi sociali », che può ricondursi alla competenza legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma del medesimo articolo 117;

il Senato ha introdotto disposizioni tendenti a rendere più rigoroso l'accertamento della pericolosità sociale, che giustifica il ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario, precisando, in particolare, che tale accertamento non può basarsi sulla mancanza di programmi terapeutici individuali finalizzati alla dimissione dei soggetti non pericolosi dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

il Senato ha introdotto disposizioni per favorire l'attuazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, tra l'altro prevedendo che le regioni debbano organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale; che i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge debbano essere

predisposti entro quarantacinque giorni dalla stessa data; e che i programmi debbano essere predisposti dalle regioni e dalle province autonome attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le Commissioni di merito prevedano che tanto l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e all'organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale (prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a*)), quanto le modalità con cui le regioni e le province autonome devono predisporre i programmi di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, secondo periodo, siano oggetto di accordi da definire in sede di Conferenza Stato-regioni;

2) le Commissioni di merito valutino altresì la congruità del termine di quarantacinque giorni per la predisposizione e l'invio dei percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (articolo 1, comma 1-*ter*, primo periodo);

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a*), appare comunque opportuno precisare la natura delle « risorse destinate alla formazione » con le quali le regioni sono chiamate a organizzare i corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e all'organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.

—————
—————

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020600